

IL DECRETO GSA

Testo coordinato del [D.M. 2 settembre 2021](#) recante «*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*». In rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti.¹

Il decreto è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).

Il D.M. 2 settembre 2021 è un decreto interministeriale, adottato dal ministro dell'interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'**articolo 46** (Prevenzione incendi), **comma 3**, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove è stabilito che: «*Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: **lettera a) i criteri diretti atti ad individuare:** punto 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; punto 2) misure precauzionali di esercizio; punto 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; **punto 4) criteri per la gestione delle emergenze; lettera b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione***».

Il provvedimento, comunemente denominato «Decreto GSA» (gestione della sicurezza antincendio), fornisce le indicazioni relative all'informazione e formazione dei lavoratori, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'importante innovazione rappresentata dalla qualificazione e i requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Primi chiarimenti

Con [nota DCPREV prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021](#) avente per oggetto «*DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*», sono stati forniti i primi chiarimenti sulla materia.

Indicazioni procedurali

Con [nota DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022](#) avente per oggetto «*DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione*», sono state fornite le indicazioni procedurali per la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio e per l'accertamento dei requisiti, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio, allegando il [materiale didattico](#) per la formazione dei formatori.

Per l'abilitazione degli addetti antincendio sono richiamate integralmente le disposizioni dell'articolo 1 del [D.M. 28 settembre 2021](#) recante «*Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del dlgs n. 139/2006*».

Con [nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022](#) avente per oggetto «*DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio*», sono state fornite ulteriori indicazioni sullo svolgimento

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. [Controlla aggiornamenti](#) (tasto F5 per aggiornare visualizzazione pdf nel browser).

dei corsi e degli accertamenti dell'idoneità tecnica per addetti antincendio allegando le [dispense](#) da utilizzate come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

Abrogazioni D.M. 10 marzo 1998

Dal 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del [D.M. 10 marzo 1998](#) recante «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*». In ogni caso, il D.M. 10 marzo 1998 è completamente abrogato a decorrere dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del [D.M. 3 settembre 2021](#) (cd. «Decreto Minicodice») recante «*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».

Testi ufficiali

Il testo ufficiale del D.M. 2 settembre 2021 è pubblicato nella [G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021](#).

D.M. 2 settembre 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il **D.M. 2 settembre 2021** è pubblicato nella [G.U. n. 237 del 04-10-2021](#).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante la «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni; **Visto** il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante le «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; **Visto** il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 recante: «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»; **Visto** il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; **Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; **Visto** il [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; **Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale»; **Visto** il [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), recante l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare misure per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione; **Visto** il [decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105](#), recante l'«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; **Vista** la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi; **Visto** il [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; **Visto** il [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), recante il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983](#) recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998](#), recante i «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007](#) recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; **Visto** il dM dell'interno 5 agosto 2011, recante le «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012](#) recante «Tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015](#), recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento ordinario n. 51, così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale, n. 256 del 31 ottobre 2019 - Supplemento ordinario n. 41; **Ritenuto** di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del richiamato [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), che prevede l'adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998; **Sentito** il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#); **Espletata** la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'**art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b)**² del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62³ del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al [decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105](#), le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori⁴;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#).

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5⁵, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

² **Articolo 46** (Prevenzione incendi), **comma 3**, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: **lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: punto 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici; punto 2) misure precauzionali di esercizio; punto 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; punto 4) criteri per la gestione delle emergenze; lettera b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione**».

³ L'articolo 62 (Definizioni), comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Il comma 2 esclude dal campo di applicazione i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, i boschi ed i terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

⁴ Una delle principali novità introdotte dal D.M. 2 settembre 2021 è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

⁵ L'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riporta che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).

Art. 3. Informazione e formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività⁶.

Art. 4. Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b)⁷ del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 5. Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza⁸

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9⁹, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio¹⁰, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3¹¹ del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

⁶ L'articolo 3 del decreto e l'allegato I danno indicazioni sull'informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della «gestione della sicurezza antincendio in esercizio», ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 81/2008.

⁷ L'articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera b) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

⁸ Con [nota DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022](#) sono state fornite le indicazioni procedurali per la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio e per l'accertamento dei requisiti, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio, allegando il [materiale didattico](#) per la formazione dei formatori. Per l'abilitazione degli addetti antincendio sono richiamate integralmente le disposizioni dell'articolo 1 del [D.M. 28 settembre 2021](#) recante «*Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del dlgs n. 139/2006*». Con [nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022](#) sono state fornite ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei corsi e degli accertamenti dell'idoneità tecnica per addetti antincendio allegando le [dispense](#) da utilizzate come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

⁹ L'articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

¹⁰ La formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.

¹¹ L'articolo 3 (Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512 convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, stabilisce che, in attuazione delle disposizioni dettate dall'allora D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza e a quelle relative alla

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3¹², del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» può assolvere l'obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale¹³, secondo quanto previsto nell'allegato III.

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco¹⁴, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati¹⁵, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti

Art. 6. Requisiti dei docenti

1. I docenti¹⁶ dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti¹⁷ di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

formazione del personale mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità agli «addetti antincendio» designati dai datori di lavoro, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dai Vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

¹² L'articolo 43 (Disposizioni generali), comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

¹³ Al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti è mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, come pure l'individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l'attestato di idoneità tecnica. Una novità del D.M. 2 settembre 2021 riguarda l'introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento degli addetti antincendio.

¹⁴ I corsi devono essere intesi nella loro interezza, escludendo la possibilità che i Comandi dei vigili del fuoco erogino singoli moduli. Inoltre, nell'ambito di un corso svolto dai Vigili del fuoco è possibile svolgere i singoli moduli in sedi diverse, effettuandone eventualmente uno o più presso il Comando. Non sono comunque ammesse assenze né frequenze parziali dei corsi (circolare DCPREV prot. n. 12301 del 07-09-2022).

¹⁵ Le domande di accertamento dell'idoneità tecnica di addetti antincendio formati da soggetti esterni dovranno essere corredate dei nominativi dei formatori e delle autocertificazioni relativamente al possesso dello specifico requisito posseduto, in riferimento a quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto (circolare DCPREV prot. n. 12301 del 07-09-2022).

¹⁶ I corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica.

¹⁷ Una novità del D.M. 2 settembre 2021 è rappresentata dall'introduzione dei requisiti che devono possedere i docenti dei corsi antincendio con obbligo di abilitazione degli stessi attraverso specifici percorsi formativi. Le indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti sono riportati nell'allegato V.

- b) avere frequentato con esito positivo¹⁸ un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#);
 - rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), secondo le modalità definite all'allegato V;
 - c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale¹⁹, secondo quanto previsto nell'allegato V.
7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

¹⁸ Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica) si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell'Allegato V.

¹⁹ Sono considerati validi i corsi già programmati secondo l'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 se svolti entro il 4 aprile 2023 (sei mesi dalla data in vigore del decreto). Per i richiedenti l'accertamento dell'idoneità tecnica che dichiarino di aver svolto il corso secondo i precedenti programmi, i Comandi devono organizzare specifiche sessioni d'esame secondo le precedenti modalità in vigore. In tal caso, le richieste di accertamento di idoneità potranno essere acquisite dai Comandi entro il 4 aprile 2023 (circolare DCPREV prot. n. 12301 del 07-09-2022).

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

1. I corsi di cui all'art. 5, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto²⁰.

2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f)²¹ e gli articoli 5²², 6²³ e 7²⁴ del [decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998](#).²⁵

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.²⁶

²⁰ Anche per i docenti è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dal 4 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del decreto), per i docenti già in possesso di esperienza nel settore. In questo caso, il decreto prevede che l'aggiornamento dei docenti possa essere effettuato nell'arco dei cinque anni, a differenza di quanto indicato per l'aggiornamento degli «addetti antincendio», che devono essere effettuati in un'unica soluzione ogni cinque anni.

²¹ L'articolo 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), comma 1, lettera f) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che all'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del decreto.

²² L'articolo 5 (Gestione dell'emergenza in caso di incendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'[allegato VIII](#).

²³ L'articolo 6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base dell'eventuale piano di emergenza, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali devono frequentare gli appositi corsi di formazione e, ove previsto, conseguire l'attestato di idoneità tecnica secondo le procedure ivi specificate.

²⁴ L'articolo 7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che i datori di lavoro devono assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'[allegato IX](#).

²⁵ Il D.M. 10 marzo 1998 recante «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*» è completamente abrogato a decorrere dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del [D.M. 3 settembre 2021](#) (cd. «Decreto Minicodice») recante «*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».

²⁶ In vigore dal 4 ottobre 2022.

ALLEGATO I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

(Articolo 2, comma 1)

1.1 Generalità

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro²⁷.

1.2 Informazione e formazione antincendio

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

- a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
- b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
- e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
 - le azioni da attuare in caso di incendio;
 - l'azionamento dell'allarme;
 - le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.

5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le

²⁷ In linea con quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza riferite a tutti i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro.

vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.

6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.

7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

1.3 Preparazione all'emergenza

1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2²⁸ del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

- la percorrenza delle vie d'esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

2. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.

3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).

4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.

5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.

6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:

- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo.

7. Il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte.

8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

²⁸ Luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, oppure aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di cinquanta persone indipendentemente dal numero dei lavoratori, oppure rientranti tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

ALLEGATO II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

(Articolo 2, comma 1)

2.1 Generalità

1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti²⁹;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili³⁰.

3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza

1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:

- a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
- c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

2. Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

²⁹ In linea con il Codice di prevenzione incendi, in alcuni casi si fa riferimento agli «occupanti» (lavoratori e altre persone presenti) anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

³⁰ Il datore di lavoro ha l'obbligo di designare preventivamente gli «addetti antincendio» come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e dall'articolo 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008. L'allegato II si limita a indicare che il numero complessivo deve essere congruo.

- a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
 - b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
 - c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
 - d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
 - e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
 - f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
 - g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.
5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell'emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

2.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC³¹).

Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210³² - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali.

2.4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza

1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2³³.

³¹ Le norme di riferimento per la progettazione e l'installazione dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) sono rappresentate dalla UNI ISO 7240-19 o dalla UNI CEN/TS 54-32.

³² La norma UNI CEI EN 17210:2021 «Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali», descrive i requisiti minimi funzionali di base e le raccomandazioni per un ambiente costruito accessibile e usabile secondo l'approccio "Design for All"/"Universal Design" a favore di un utilizzo equo e sicuro per il maggior numero di utenti, incluse le persone con disabilità.

³³ Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati all'articolo 2, comma 2 del decreto, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure devono essere, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e possono sostanzialmente consistere in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

ALLEGATO III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

(Articolo 5, comma 1)

3.1 Generalità

1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato³⁴.

3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio

3.2.1 Generalità

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.

2. L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi³⁵.

3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

4. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio³⁶.

3.2.2 Attività di livello 3

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di «soglia inferiore» e di «soglia superiore» come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del [decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105](#);
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;

³⁴ L'allegato III prevede tre tipologie di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) per gli addetti antincendio, individuando durata e contenuti minimi di ognuno, che comunque possono essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio dell'attività. Inoltre, è fatta salva la validità dei precedenti corsi e esami svolti secondo l'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, facendo presente che eventuali nuovi argomenti non presenti in precedenza potranno essere eventualmente trattati in fase di aggiornamento.

³⁵ La circolare DCPREV prot. n. 12301 del 07-09-2022, nel ribadire che i corsi di formazione, limitatamente alla parte teorica, possono essere erogati anche in FAD esclusivamente in modalità sincrona, fornisce le modalità organizzative che dovranno essere attuate al fine di garantire l'identità dei discenti e la costante presenza degli stessi durante il modulo.

³⁶ In caso di passaggio ad un livello di formazione superiore (ad esempio addetti di livello 2 che debbano passare al livello 3) è necessaria la frequenza dell'intero corso di livello superiore (circolare DCPREV prot. n. 12301 del 07-09-2022).

- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

3.2.3 Attività di livello 2

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n 151](#), con esclusione delle attività di livello 3;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

3.2.4 Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

3.2.5 Contenuti minimi dei corsi di formazione

Corso di Tipo 1-FOR : corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento)			
1-FOR			
	Moduli	Argomenti	Durata
1	L'incendio e la prevenzione	- Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.	1 ora
2	Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio	- Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi.	1 ora
3	Esercitazioni pratiche	- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	2 ore
Durata totale			4 ore

Corso di **tipo 2-FOR**: corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata **8 ore**, compresa verifica di apprendimento)

2-FOR		
Moduli	Argomenti	Durata
1 L'incendio e la prevenzione incendi	Principi sulla combustione e l'incendio: - le sostanze estinguenti; - il triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - i rischi alle per le persone in caso di incendio; - i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.	2 ore
2 Strategia antincendio (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione, - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.	2 ore
3 Strategia antincendio (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4 Esercitazioni pratiche	- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	3 ore
Durata totale		8 ore

Corso di **tipo 3-FOR**: corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata **16** ore, compresa verifica di apprendimento)

3-FOR

Moduli		Argomenti	Durata
1	L'incendio e la prevenzione incendi	<ul style="list-style-type: none"> - Principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 	4 ore
2	Strategia antincendio (prima parte)	<ul style="list-style-type: none"> - Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): <ul style="list-style-type: none"> - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione; - esodo; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumo e calore. 	4 ore
3	Strategia antincendio (seconda parte)	Misure antincendio (seconda parte): <ul style="list-style-type: none"> - controllo dell'incendio; - operatività antincendio; - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. - controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: <ul style="list-style-type: none"> - procedure di emergenza; - procedure di allarme; - procedure di evacuazione. 	4 ore
4	Esercitazioni pratiche	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; - presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi. - presa visione del registro antincendio; - chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	4 ore
Durata totale			16 ore

3.2.6 Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento

Corso di **tipo 1-AGG**: corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata **2** ore).

L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.

1-AGG		
Moduli	Argomenti	Durata
1 Esercitazioni pratiche	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili - presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	2 ore
DURATA TOTALE		2 ore

Corso di **tipo 2-AGG**: corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata **5** ore, compresa verifica di apprendimento).

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

2-AGG		
Moduli	Argomenti	Durata
1 Parte teorica	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	2 ore
2 Esercitazioni pratiche	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; - chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti. 	3 ore
Durata totale		5 ore

Corso di **tipo 3-AGG**: corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata **8** ore, compresa verifica di apprendimento).

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

3-AGG		
Moduli	Argomenti	Durata
1 Parte teorica	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	5 ore
2 Esercitazioni pratiche	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; - chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti. 	3 ore
Durata totale		8 ore

ALLEGATO IV IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

(Articolo 5, comma 2)

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro³⁷ ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

- a) stabilimenti di «soglia inferiore» e di «soglia superiore» come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del [decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105](#);
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m²;
- p) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

³⁷ Questi non sono strettamente correlati alla classificazione prevista dall'allegato III per la formazione in quanto alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inseriti nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l'obbligo di abilitazione. Infatti, oltre a tutte le attività di livello 3, nell'elenco riportato nell'allegato IV sono comprese alcune tipologie di attività non indicate nell'allegato III (non di livello 3), per riduzione dei parametri di soglia (come depositi, attività commerciali, alberghi, scuole, uffici) o per nuovi inserimenti (come campeggi, villaggi turistici, locali di spettacolo e trattenimento, edifici sottoposti a tutela) per le quali è obbligatorio conseguire tale attestato.

ALLEGATO V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

(Articolo 6)

5.1 Inquadramento didattico

1. Il corso di formazione per docenti³⁸, di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti, indicati in tabella 5.1.
2. Il corso si conclude con l'esame finale il cui superamento abilita all'erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell'allegato III.
3. È possibile acquisire le abilitazioni parziali:
 - all'erogazione dei soli moduli teorici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo B e superamento di un apposito esame finale;
 - all'erogazione dei soli moduli pratici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo C e superamento di un apposito esame finale.
4. In relazione agli argomenti trattati è previsto un test di verifica di apprendimento per tutti i moduli, a carattere didattico e non valutativo, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo.
5. Resta ferma la facoltà, in relazione a specifiche esigenze, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, anche con durata complessiva maggiore.
6. La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i docenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Per i richiedenti, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, può essere prevista, prima dell'esame, l'erogazione di moduli didattici di recupero.

5.2 Abilitazione alla erogazione dei corsi

1. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, per i moduli teorici e i moduli pratici, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo A della durata minima di 60 ore e il superamento del relativo esame finale.
2. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, limitatamente alla parte teorica, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo B, costituito dai primi 9 moduli del corso di formazione (durata 48 ore) e il superamento di un apposito esame finale.
3. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, limitatamente alla parte pratica, si consegue a seguito di frequenza di un corso di formazione di tipo C della durata minima di 28 ore e superamento di un apposito esame finale. Il corso di formazione di tipo C per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica. Pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.

5.3 Contenuti minimi del corso

1. Per ciascun modulo viene indicato di seguito il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso deve essere articolato, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna lezione.

³⁸ I corsi di formazione e aggiornamento per docenti degli addetti antincendio sono organizzati dalle strutture dei Vigili del fuoco (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali). È stata prevista la possibilità di conseguire l'abilitazione solo per la parte teorica o solo per la parte pratica del corso, tenuto conto che, generalmente, i docenti della parte teorica sono diversi da quelli della parte pratica.

Tabella 5.1

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
1	<p>Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi</p> <p>Il primo modulo è di carattere introduttivo, finalizzato a fornire un quadro di insieme preliminare riguardante gli obiettivi e i criteri generali di sicurezza antincendio, nonché ad evidenziare i capisaldi la progettazione antincendio.</p>	1.1	<p>Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi</p> <p>In questo ambito vengono analizzati gli obiettivi della prevenzione incendi, introdotti i criteri generali per la valutazione del rischio di incendio e per l'individuazione delle misure preventive, protettive e di esercizio finalizzate a mitigare il rischio. Inoltre, viene illustrata l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alle competenze in materia di prevenzione incendi.</p>	2
DURATA TOTALE				2 ore

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
2	<p>Fisica e chimica dell'incendio</p> <p>Il secondo modulo è articolato in tre lezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella prima sono trattati i principi della combustione e vengono descritte le caratteristiche delle sostanze pericolose in relazione alle fonti di innesco; - nella seconda si affronta l'argomento della estinzione e delle sostanze estinguenti; - nella terza vengono descritte le modalità per ridurre la probabilità di accadimento dell'incendio attraverso le misure di prevenzione. <p>Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.</p>	2.1	<p>Generalità sulla combustione e sostanze pericolose</p> <p>Vengono analizzati, puntualmente, tutti i parametri, gli elementi coinvolti nell'innesco e nella propagazione dell'incendio (combustione, prodotti e reagenti, reazione di combustione, fonti di innesco ed energia di attivazione, campo di infiammabilità, temperatura di infiammabilità, temperatura di accensione, temperatura di combustione, prodotti della combustione, curva tempo-temperatura, sostanze pericolose combustibili ed infiammabili - caratteristiche e classificazione. - esplosioni di miscele infiammabili di gas, vapori e polveri).</p>	2 [1]
		2.2	<p>Sostanze estinguenti</p> <p>Partendo dalla classificazione dei fuochi vengono descritti i meccanismi che influenzano l'estinzione dell'incendio e illustrate le peculiarità delle sostanze estinguenti (acqua, acqua frazionata/nebulizzata, schiume, polveri, gas inerti) effettuando le necessarie comparazioni fra le varie sostanze estinguenti. Completano l'argomento alcuni cenni sui nuovi prodotti e sulle procedure per la loro omologazione o approvazione ai fini antincendio.</p>	2 [1]
		2.3	<p>Misure di prevenzione degli incendi</p> <p>Viene introdotto il concetto di rischio di incendio ed evidenziati i criteri generali di compensazione del rischio attraverso le misure di prevenzione.</p>	2 [2]
DURATA TOTALE				6 [4] ore

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
3	Legislazione generale e procedure di prevenzione incendi Il terzo modulo ha il compito di fornire, in due lezioni, un inquadramento generale sulle leggi e i regolamenti che disciplinano la sicurezza antincendio, oltre ai procedimenti di prevenzione incendi. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	3.1	Legislazione sulla sicurezza antincendi Nella lezione si tratta un sintetico quadro dei principali provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano la materia. Vengono inoltre evidenziati, in relazione agli obiettivi di sicurezza stabiliti dalle leggi di riferimento, le modalità di applicazione delle misure preventive e protettive, concernenti la prevenzione incendi e la sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzate a compensare il rischio di incendio. Viene infine analizzato il ruolo, le competenze e le connesse responsabilità dei professionisti che si occupano ne, realizzazione e certificazione nel settore della prevenzione incendi.	1
		3.2	Procedimenti di prevenzione incendi Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: attività soggette, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, obblighi connessi all'esercizio dell'attività, deroghe, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, relativa modulistica e certificazioni.	1
		DURATA TOTALE		

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
4	Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro Nel modulo vengono affrontati, in due lezioni, l'argomento della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e la disciplina procedimentale di prevenzione incendi. Viene inoltre illustrato l'apparato sanzionatorio. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	4.1	Riferimenti normativi Nella lezione viene illustrato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto e le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tale settore, incluso, per gli aspetti peculiari del rischio incendio, l'apparato sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro e il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .	2 [1/2]
		4.2	Misure di prevenzione, protezione e di gestione Nella lezione viene illustrata la metodologia di per l'individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione, sulla scorta delle risultanze della valutazione del rischio di incendio.	2 [1/2]
		DURATA TOTALE		

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
5	Norme tecniche e criteri di prevenzione incendi Nel modulo vengono evidenziate, in tre lezioni, la struttura e la terminologia delle regole tecniche di prevenzione incendi. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	5.1	Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e segnaletica di sicurezza Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 , decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 , decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alla segnaletica di sicurezza.	1
		5.2	Schema tipo della regola tecnica Nella lezione viene esaminata la struttura tipo delle regole tecniche di prevenzione incendi, le correlazioni con le norme di prodotto e di impianto e ne viene fornita la chiave di lettura in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione.	1
		5.3	Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti	2
		DURATA TOTALE		

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
6	<p>Le protezioni passive e quelle attive</p> <p>Il modulo, articolato in otto lezioni, affronta le misure di protezione passiva ed attiva finalizzate a ridurre i danni derivanti da un incendio.</p> <p>Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.</p>	6.1	<p>Carico d'incendio</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: carico di incendio e relativo procedimento di calcolo, determinazione del carico di incendio specifico, carico di incendio specifico di progetto, fattori correttivi del carico di incendio specifico, individuazione del livello di prestazione richiesto, determinazione della classe di resistenza al fuoco.</p>	2 [1/2]
		6.2	<p>Resistenza al fuoco delle strutture e compartimentazione</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: caratteristiche di resistenza al fuoco, elementi e prestazioni attese, elementi portanti e non portanti e prestazioni attese, classificazione in base ai risultati di prova, classificazione in base ai risultati di calcolo, classificazione desunta da tabelle, determinazione della classe di resistenza al fuoco. Compartimentazione. Analisi di casi pratici ed esempi di accorgimenti atti a garantire la continuità delle compartimentazioni.</p>	2 [1/2]
		6.3	<p>Reazione al fuoco dei materiali</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: parametri della reazione al fuoco secondo la classificazione italiana ed europea, obblighi di utilizzo di materiali con specifiche caratteristiche di reazione al fuoco.</p>	2
		6.4	<p>Altre misure di protezione passiva</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: accessi, accostamento dei mezzi di soccorso, distanze di sicurezza, (interne, esterne, di protezione), dimensionamento, caratteristiche e protezione delle vie di esodo (lunghezza, larghezza, numero di uscite, tipi di porte e sistemi di apertura, tipi di filtri e di scale, luoghi sicuri e spazi calmi), aerazione. Analisi di casi pratici sul dimensionamento delle vie di esodo.</p>	2
		6.5	<p>Sistemi di rilevazione automatica di incendio, allarme e sistemi di alimentazioni di sicurezza</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, esigenze di manutenzione.</p>	2 [1/2]
		6.6	<p>Estintori di incendio portatili e carrellati</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, focolai tipo, certificato di prova, omologazione, etichettatura, criteri generali di scelta, modalità di protezione degli ambienti e manutenzione.</p>	2 [2]
		6.7	<p>Impianti di estinzione incendi di tipo automatico o manuale</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei vari impianti (reti idranti, sprinkler, altre tipologie di impianti), manutenzione. Analisi di casi pratici.</p>	2 [1/2]
		6.8	<p>Impianti di controllo fumi e calore, di tipo meccanico e naturale, e sistemi di ventilazione</p> <p>Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, e peculiarità dei sistemi, manutenzione.</p>	2
		DURATA TOTALE		

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
7	Attività a rischio di incidente rilevante Nel modulo viene illustrato, in due lezioni, l'argomento della prevenzione degli incidenti negli stabilimenti a rischio di incidente rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. In particolare, vengono fornite al discente le nozioni di base della materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la trattazione esaustiva degli specifici argomenti. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	7.1	Rischi di incidenti rilevanti, pericoli connessi all'utilizzo di sostanze pericolose, scenari incidentali di riferimento Riferimenti normativi: decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 . Organismi di controllo.	2 [1/2]
		7.2	Sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante Vengono affrontati gli elementi fondanti dell'analisi dei rischi e le attività derivanti dalle valutazioni da parte degli organismi tecnici di controllo. Eventi con all'esterno degli stabilimenti, effetti domino, compatibilità territoriale e pianificazione di emergenza esterna. Sistema di gestione della sicurezza.	2 [1/2]
DURATA TOTALE				4 [1] ore

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
8	Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Questo modulo ha lo scopo di illustrare i riferimenti normativi e applicativi di organizzazione e gestione della sicurezza. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	8.1	Organizzazione e della sicurezza antincendio Viene illustrato cosa si intende per gestione della sicurezza antincendio e quali sono i suoi elementi fondamentali ai sensi delle normative vigenti, con i riferimenti alle attività lavorative e alle pertinenti regole tecniche (regole tecniche verticali, decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007). Vengono anche descritti i compiti dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza, in relazione alle diverse tipologie e complessità di attività.	2
DURATA TOTALE				2 ore

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
9	Questo modulo ha lo scopo di illustrare, in due lezioni più un'esercitazione pratica, gli elementi necessari per l'identificazione degli scenari incidentali ipotizzati, e delle azioni più idonee alla loro gestione; la gestione delle emergenze, con particolare riferimento alle caratteristiche di un piano di emergenza e alle modalità di evacuazione. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	9.1	Il piano di emergenza e il piano di evacuazione.	2 [1]
		9.2	Il ruolo degli addetti antincendi nel piano di emergenza.	2 [1]
		9.3	Esercitazione pratica di applicazione del piano di emergenza e del piano di evacuazione.	4 [4]
DURATA TOTALE				8 [6] ore

Modulo	Oggetto	Lezioni		Ore
10	Procedure di utilizzo delle dotazioni, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva Questo modulo, consistente in due esercitazioni di carattere pratico, ha lo scopo di illustrare ai discenti le procedure di utilizzo delle dotazioni, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva, affinché, alla fine del modulo, non solo siano in grado di utilizzare le stesse, ma siano anche in grado di insegnarne a loro volta il corretto utilizzo. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	10.1	Esercitazioni pratiche nell'utilizzo delle dotazioni, dei DPI, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva.	6 [6]
		10.2	Esercitazioni pratiche per l'insegnamento dell'utilizzo delle dotazioni, dei DPI, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva.	6 [6]
DURATA TOTALE				12 [12] ore

[*] La durata dei moduli afferenti al corso di tipo C è riportata tra parentesi quadre

5.4 Esami di fine corso

5.4.1 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione sia dei moduli teorici sia dei moduli pratici.

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta, consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta ed in una prova pratica. Per i professionisti antincendio che hanno frequentato solo il modulo 10, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del presente decreto, l'esame è limitato alla sola prova pratica.

2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l'esame dopo un periodo non inferiore ad un mese.

3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

5.4.2 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli teorici

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta.

2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale, può ripetere l'esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un mese.

3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

5.4.3 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 20 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 10 domande della prova scritta ed in una prova pratica.

2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 10 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l'esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un mese.

3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

5.5. Aggiornamento dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
2. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
3. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
4. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
5. La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
6. È consentito l'utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Nota DCPREV prot. n. 15472 del 19-10-2021

DM 2 settembre 2021 recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Primi chiarimenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.

Il nuovo provvedimento, attuativo dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell'articolato e degli allegati emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli «occupanti» anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:

- I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
- II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
- IV. Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
- V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

Nel rinviare alla lettura del decreto stesso per l'approfondimento di tutti gli argomenti, si ritiene opportuno evidenziarne gli aspetti principali, anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.

PIANO DI EMERGENZA (art. 2)

L'articolo 2 regola l'obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati Allegati I e II, specificando l'obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:

- a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- c) luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n 151](#).

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività (lettera b) elenco puntato).

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e possono sostanzarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell'Allegato II.

Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 3)

L'art. 3 del decreto e l'allegato I danno indicazioni sull'informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08. Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della «gestione della sicurezza antincendio in esercizio», ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall'art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008.

DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (artt. 4 e 5)

Il decreto indica, in conformità a quanto previsto espressamente dal D.Lgs. 81/2008, che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III.

Al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti è mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, come pure l'individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l'attestato di idoneità tecnica. Le principali novità riguardano l'introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l'aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III. Inoltre, per l'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (indicato con la sigla AGG).

Vale la pena di sottolineare che la formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.

Per le attività riportate nell'Allegato IV, ovvero i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano, al termine della frequenza dei corsi di cui sopra, l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

REQUISITI DEI DOCENTI (art. 6)

Il decreto introduce, all'art. 6, i requisiti che i docenti dei corsi antincendio devono possedere, mentre nell'allegato V riporta le indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti. In particolare, nel decreto è previsto:

1. Docenti della parte teorica e della parte pratica

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 26-bis del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

2. Docenti della sola parte teorica

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 26-bis del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139;
- d) medesimi requisiti della lettera d) del precedente punto 1.

Con riferimento agli aspetti appena descritti, si chiarisce che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

3. Docenti della sola parte pratica

Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, secondo le modalità definite all'allegato V;
- c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Si evidenzia che i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica.

Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica) si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell'Allegato V.

Anche per i docenti è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di

rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

Considerate le consistenti novità e la rilevanza della materia, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sta predisponendo i nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti, e le indicazioni operative per l'organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti, che saranno comunicati con successiva disposizione.

Nota DCPREV prot. n. 7826 del 31-05-2022

DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione

Si forniscono con la presente le indicazioni procedurali per la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio (rif. Art. 5 - allegati III e IV) e per l'accertamento dei requisiti, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio (rif. Art 6 - allegato V).

La formazione degli addetti antincendio, a cui si aggiunge con il decreto ministeriale del 2 settembre la formazione dei formatori, è attività tradizionalmente svolta dal CNVVF, in particolare dall'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e successivamente del D.Lgs. 81/2008; per questo motivo si ritiene che si possa continuare a fare riferimento, per quanto non innovato dal decreto e non indicato nell'allegato, alle disposizioni già emanate dall'Amministrazione.

Le indicazioni allegate, sono suddivise in due parti:

- la prima parte riguarda i requisiti, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio, sviluppando i contenuti dell'art. 6 e dell'allegato V del decreto;
- la seconda parte tratta la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio, di cui all'art. 5 agli allegati III e IV del decreto.

Sono in corso di aggiornamento, sulla base dei contenuti dell'allegato III, le dispense per i corsi di formazione per addetti antincendio e le domande da utilizzare per le prove scritte degli esami di abilitazione. Per i corsi previsti dall'allegato V viene fornito anche in allegato materiale di supporto, sottoforma di ipertesto.

Si allegano alla presente le indicazioni applicative del Decreto del ministero dell'interno del 2/9/2021 (costituite dal documento principale e da 4 allegati) e il materiale didattico per la formazione dei formatori ([corsiallegatoV.zip](#)).³⁹

INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2/9/2021. «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

1.1. I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI

a) L'organizzazione dei corsi

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile organizzano i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio.

La Direzione che organizza il corso individua i docenti e nomina un responsabile tecnico incaricato dell'organizzazione del corso e del raccordo tra i docenti.

Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l'effettuazione dei corsi di formazione.

³⁹ Il materiale didattico per la formazione dei formatori è stato allegato al documento di istruzioni di utilizzo DCPREV prot. n. 7827 del 31-05-2022.

Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal DM 14 marzo 2012, devono indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C).

Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede diversa da quelle del CNVVF, si dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.

Ciascun richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla propria copertura assicurativa per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.

Si ribadisce quanto indicato al comma 3 del punto 5.2 dell'allegato V al decreto: il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della parte pratica e pertanto, ai fini dell'abilitazione di tipo C, non è consentita la frequenza parziale dei corsi di tipo A e B.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto, l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l'abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.

b) I moduli teorici

I programmi dei corsi di formazione di tipo A, B e C per docenti degli addetti antincendio sono riportati nell'allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l'indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento. Gli argomenti prettamente teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8).

Il materiale didattico è stato elaborato singolarmente per ogni tipologia di corso (A, B, C) in forma di ipertesto, individuando, per ciascun argomento oggetto di insegnamento, le fonti e i documenti utili a esplicitarlo in maniera esaustiva. Viene fornito attualmente in un file .zip, che deve essere estratto in apposita cartella. Il materiale didattico è reso disponibile tramite apertura con browser dei files denominati «Corso di tipo ...». Si prevede, in futuro, la pubblicazione su un'apposita sezione del sito istituzionale, anche al fine di consentirne il periodico agevole aggiornamento.

Infatti, stanti la vastità degli argomenti trattati, l'evoluzione costante della normativa e la necessità che i contenuti dei corsi siano allineati con gli indirizzi in materia di prevenzione incendi del C.N.VV.F., si è ritenuto di utilizzare direttamente le disposizioni vigenti e, per quanto possibile, documenti elaborati dal C.N.VV.F. stesso. Il materiale didattico predisposto ha pertanto caratteristiche di conformità, modularità e aggiornabilità.

Inoltre, il materiale didattico di riferimento, così come elaborato, essendo destinato ad un profilo didattico medio-alto, quale è quello del formatore per formatori, non vuole in alcun modo prevaricare la libertà espositiva del docente, ma costituisce la base di conoscenza su cui costruire l'impianto didattico. Allo stesso tempo, essendo gli aspiranti formatori non necessariamente dei professionisti che operano nel settore antincendio, si intende accompagnarli nella materia prevenzione incendi con riferimenti precisi e insindacabili lasciandogli la libertà di trasporli nella maniera ritenuta più efficace nelle proprie lezioni. Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente.

Il materiale didattico di riferimento fornisce puntuali riferimenti agli argomenti da trattare nelle lezioni nel seguente modo:

- ogni modulo può assumere un'organizzazione delle lezioni differente in funzione della tipologia di argomenti trattati;
- per ogni lezione dalla descrizione nella tabella 5.1.2 vengono riportati gli argomenti di interesse;

- la lezione viene idealmente e più in generale suddivisa evidenziando dove reperire in maniera puntuale:
 - i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;
 - le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per l'argomento trattato;
 - le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
 - i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;
 - le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;
 - le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;
 - l'analisi di eventuali casi pratici.

I docenti dei primi 8 moduli dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi.

c) Modulo 9

Il modulo 9 del corso di formazione per formatori è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico pratico, pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte meramente teorica e quella applicativa.

Nell'ambito del modulo è prevista l'esposizione dei contenuti principali riguardanti la gestione delle emergenze, oltre ad una parte applicativa che, a discrezione del docente, potrà avere uno spazio più o meno ampio nell'ambito della trattazione.

Infatti oltre alla parte di sperimentazione vera e propria, a cui è necessario dedicare integralmente le 4 ore previste, nell'ambito delle 4 ore teoriche il docente potrà decidere di ampliare maggiormente la parte esemplificativa, eventualmente integrando gli esempi proposti con altri in suo possesso, ferma restando la necessità di illustrare agli aspiranti formatori i concetti fondamentali della pianificazione di emergenza e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza, richiamandone i fondamenti (D.M. 2/9/2021, Capitolo S.5 D.M. 3/8/2015)

I docenti del nono modulo devono essere individuati come indicato al precedente punto b).

d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)

I discenti, al termine della formazione, devono conoscere, saper utilizzare, e saper insegnare l'utilizzo, relativamente a ciascuna tipologia di presidio antincendio previsto.

I docenti del modulo 10 dovranno essere individuati tra il personale appartenente al ruolo dei capi reparto e capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

Di seguito sono riportati gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati nell'ambito del modulo 10.

ESTINTORI

La formazione sugli estintori deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;
- prove pratiche di utilizzo;
- prove pratiche di insegnamento dell'utilizzo.

Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo e, quindi, dovranno essere in grado di spiegarne l'utilizzo. A tale proposito si sottolinea che:

- gli estintori a base d'acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO₂ hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e

ricariche molto elevate e ad un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;

- il fornitore dovrà garantire l'idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell'estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell'estintore;
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l'estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l'obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un'adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l'utilizzo di tali presidi antincendio.

Nell'ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l'utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l'impiego di estintori a base d'acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall'aspirante formatore;
- qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.

RETI IDRANTI

Anche la formazione sulle reti idranti deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo
- prove pratiche di utilizzo
- prove pratiche di insegnamento dell'utilizzo

L'illustrazione deve consolidare, attraverso la visione di una rete e dei suoi componenti, l'apprendimento già svolto nel modulo teorico, e le prove pratiche devono essere svolte almeno sui seguenti elementi:

- idrante soprasuolo
- idrante sottosuolo
- tubazione UNI 70 (con erogazione acqua)
- idrante a cassetta UNI 45 (con erogazione acqua)
- naspo (con erogazione acqua)

La presentazione e l'utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le specifiche e l'immagine di un dispositivo realizzato a scopo didattico al Comando di Forlì-Cesena.



ESEMPIO DI RETE IDRANTI PER USO DIDATTICO

Attacco di mandata per autopompa VF Idrante soprasuolo con due uscite UNI70 Idrante sottosuolo UNI70 Idrante a cassetta UNI45 Naspo

Dispositivi per l'utilizzo degli idranti UNI 70 (collo d'oca, chiavi per apertura)

Corredo (manichetta lancia UNI70) in cassetta

Tubazioni in acciaio inox DN 80/D e N 50, raccordi, riduttore di pressione, misuratore di pressione, valvola di scarico

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nel programma della formazione pratica è stata inserita anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante solo l'illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Relativamente a tali attrezzature non sono previsti addestramenti specifici, in riferimento anche alle previsioni dell'art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORI

a) Commissioni d'esame

La commissione incaricata dell'abilitazione degli aspiranti formatori è nominata con provvedimento della Direzione che organizza il corso; è presieduta dal Direttore centrale, interregionale o regionale, ed è composta da

- un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo o, in caso di indisponibilità di personale dirigente, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
- una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
- una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,
- un segretario appartenente ai ruoli tecnico professionali del Corpo nazionale.

In caso di indisponibilità del Direttore, le funzioni di presidente possono essere attribuite un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative.

b) Prove d'esame

L'abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell'allegato V al D.M. 2 settembre 2021, che qui si richiama integralmente.

La prova orale verterà su uno o più argomenti teorici tra quelli indicati dal programma, a discrezione della commissione.

La prova pratica di esame, ove prevista, dovrà riguardare tutti e 3 gli aspetti della formazione (conoscenza, utilizzo del presidio, insegnamento all'utilizzo del presidio) su uno o più presidi oggetto della formazione, con valutazioni distinte da parte della commissione.

Presso ciascuna Direzione deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale per ciascun candidato saranno riportati l'esito della prova scritta e della prova pratica, ove prevista, e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.

Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l'indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l'orario di inizio e l'orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.

L'allegato 1 contiene un fac simile di verbale di sessione d'esame, l'allegato 2 contiene un fac-simile di verbale di accertamento.

1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

A seguito del superamento dell'esame di abilitazione la struttura del C.N.VV.F. ove si è svolto l'esame rilascerà l'attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica ai soggetti che hanno svolto il corso e superato l'esame.

Per i formatori in possesso dei requisiti previsti:

- dall'art. 6 comma 2 lettere a) e d)
- dall'art. 6 comma 3 lettere a), c) e d)
- dall'art. 6 comma 4
- dall'art. 6 comma 5 lettere a) e c)

il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti sarà di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio. Resta inteso che i docenti in possesso dei suddetti requisiti sono obbligati ad esibire la relativa documentazione di attestazione in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza, tra cui rientra il C.N.VV.F.

Inoltre è in corso di valutazione la predisposizione di una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati, che saranno così a disposizione dell'organo di vigilanza come richiesto dall'art. 6 comma 7 del D.M. 2 settembre 2021.

1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI

Per l'aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell'allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento, che possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati, devono riguardare argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero approfondimenti legati all'evoluzione della normativa e della tecnologia. Si rappresenta che l'aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell'arco dei 5 anni e che è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all'art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L'ABILITAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

La formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008. La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi

casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, ...).

Il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell'allegato II, fornisce però alcuni vincoli importanti: *Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.*

Il disposto normativo evidenzia che il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti discende dalla pianificazione di emergenza, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. punto 2.1 comma 1 dell'allegato II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle «turnazioni» e delle «assenze ordinariamente prevedibili».

2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

a) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)

L'allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.

La schematizzazione e i relativi criteri di attribuzione dei luoghi di lavoro ai 3 livelli proposti dall'allegato III e i contenuti minimi dei corsi sono funzionali ad una semplice individuazione degli adempimenti minimi richiesti ai datori di lavoro, ma non devono essere intesi come limitativi, potendo essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio dell'attività (punto 3.2.1 comma 1: *I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.*)

Il datore di lavoro, pertanto, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell'allegato III, individuerà il percorso formativo degli addetti antincendio.

Si sottolinea che tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e che il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dall'allegato III per lo specifico luogo di lavoro nell'ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.

Si evidenzia inoltre che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.

b) Programmi dei corsi e supporti didattici

Al fine di una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi.

Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario e dovrà essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi indicati dall'allegato III, con esclusione della possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore. La frequenza del corso deve essere completa e non sono ammesse assenze, neanche parziali.

Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente; si evidenzia che, in particolare per i moduli teorici, nel caso di utilizzo da parte del docente di presentazioni (file *.ppt, *.odp) dovrà essere garantita l'esposizione integrale dei contenuti; in ogni caso la presentazione non potrà essere sostitutiva della dispensa.

La formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell'allegato III al decreto.

A tale proposito si evidenzia che il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all'uso degli estintori portatili.

Nell'ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l'utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l'utilizzo di estintori a base d'acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;
- qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.

Relativamente agli estintori da utilizzare nelle prove si evidenzia che:

- gli estintori a base d'acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO₂ hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;
- il fornitore dovrà garantire l'idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell'estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell'estintore;
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l'estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Si riportano di seguito i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso. L'intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l'apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature indicate nelle tabelle seguenti. Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l'erogazione dell'acqua.

Corsi di tipo 1-FOR	
Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua

Corsi di tipo 2-FOR	
Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF Idranti a cassetta UNI45 Naspi
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi

Corsi di tipo 3-FOR	
Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70 Idranti sottosuolo con corredo UNI70
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70* Idranti sottosuolo con corredo UNI70* <i>*Per i corsi di livello 3 l'istruzione può prevedere, a discrezione del docente, l'utilizzo di idranti soprasuolo o sottosuolo con corredo UNI 70, particolarmente indicato nel caso di addetti antincendio di attività dotate di rete idranti con protezione esterna.</i>
Conoscenza delle attrezzature di protezione individuale	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dalle tabelle risulta evidente che la conoscenza delle attrezzature da parte dell'addetto, deve essere completa, anche se le prove pratiche possono essere limitate secondo le indicazioni.

La formazione e l'esame sui componenti delle reti idranti, laddove previsti, potranno avvenire utilizzando le dotazioni presenti nelle aziende, che ordinariamente sono sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso le attrezzature predisposte a scopo didattico già illustrate al punto 1.1 lett. d)

c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe

I datori di lavoro interessati o per essi le associazioni di categoria ovvero i diretti interessati inoltrano direttamente formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F., per l'effettuazione dei corsi di formazione, che potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente, secondo le procedure già in essere.

Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal D.M. 14 marzo 2012, devono indicare:

- tipo di corso di formazione richiesto (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR, 1-AGG, 2-AGG, 3-AGG);
- elenco dei lavoratori corsisti, completo dei dati anagrafici;
- il nominativo e i recapiti del responsabile incaricato dal datore di lavoro per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso.

Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, lo stesso dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.

Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Inoltre si precisa che l'idoneità psicofisica degli addetti antincendio è specifica responsabilità del datore di lavoro.

Le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate ad effettuare corsi di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze sono:

- la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione su richiesta di enti od imprese aventi rilevanza e diffusione nazionale;
- i Comandi dei vigili del fuoco in ambito territoriale.

I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi, mentre le esercitazioni pratiche saranno svolte da personale appartenente al ruolo dei capi reparto e dei capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.

2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

a) L'allegato IV del D.M. 2 settembre 2021

I luoghi di lavoro per i quali è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l'abilitazione sono indicati nell'allegato IV del decreto, e non strettamente correlati alla classificazione prevista dall'allegato III per la formazione. Si rappresenta in particolare, che alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l'obbligo di abilitazione.

b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe

Per l'abilitazione degli addetti antincendio si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 1 del [D.M. 28 settembre 2021](#) - Modalità di separazione delle funzioni di formazione svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'art 26 bis comma 5 del D.Lgs. 139/2006, di cui si sottolineano, in particolare, alcuni aspetti:

- il Comando a cui deve essere chiesta l'abilitazione è quello competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa;
- le verifiche previste dal comma 2 dell'art. 1 sono svolte d'ufficio prima della programmazione della sessione d'esame, al fine di fornire alla commissione incaricata l'elenco degli utenti ammessi all'esame;
- le commissioni d'esame sono nominate dal Direttore regionale.

c) Prove d'esame

L'esame di abilitazione è articolato

- in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
- in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);
- in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell'estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

L'esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.

Il candidato che non supera l'esame può formulare una nuova richiesta⁴⁰ dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

⁴⁰ Le richieste di formazione e di accertamento di idoneità tecnica possono essere inoltrate ai Comandi da aziende, da enti o anche da singoli utenti (circolare DCPREV prot. n. 12301 del 07-09-2022).

Presso ciascun Comando deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale, per ciascun candidato, saranno riportati l'esito della prova scritta e della prova pratica e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.

Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l'indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l'orario di inizio e l'orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.

L'allegato 3 contiene un fac simile di verbale di sessione d'esame, l'allegato 4 contiene un fac simile di verbale di accertamento.

I Comandi dei vigili del fuoco rilasciano l'attestato di idoneità tecnica ai lavoratori che abbiano superato l'esame con esito positivo.

Su ciascun attestato dovrà essere altresì riportato il numero progressivo del registro dei verbali di accertamento.

L'abilitazione di addetto antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

L'aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, deve essere garantito nella misura indicata dall'allegato III del decreto, in base al corso di formazione (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR).

L'aggiornamento di tipo 1-AGG prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore.

Gli aggiornamenti di tipo 2-AGG e 3-AGG sono costituiti da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso FOR, e da una parte di esercitazione pratica.

I corsi AGG sono segmenti formativi specifici e non possono essere espletati attraverso la frequenza parziale di moduli di corsi di formazione di tipo FOR.

ALLEGATI

Abilitazione dei formatori:

Allegato 1: [facsimile di verbale di sessione d'esame](#);

Allegato 2: [facsimile di verbale di accertamento](#);

Abilitazione degli addetti antincendio:

Allegato 3: [facsimile di verbale di sessione d'esame](#);

Allegato 4: [facsimile di verbale di accertamento](#).

[nome/intestazione dell'ufficio sede d'esame]			
VERBALE DI ESAME DI ABILITAZIONE DEI FORMATORI PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO N. _____ DEL _____			
(rif. Art. 6 D.M. 2/9/2021)			
Abilitazione di tipo <input type="checkbox"/> A (teoria e pratica) <input type="checkbox"/> B (teoria) <input type="checkbox"/> C (pratica)			
COGNOME		NOME	
_____		_____	
CODICE FISCALE			

DOCUMENTO DI IDENTITÀ			
TIPO		N.	
_____		_____	
RILASCIATO DA			

VERIFICA DOCUMENTI DI AMMISSIONE			
<input type="checkbox"/> TITOLO DI STUDIO (solo per abilitazioni di tipo A e B)			
<input type="checkbox"/> CORSO SVOLTO DAL _____ AL _____ PRESSO _____			
Frequenza corso N. ____ / ____ ORE (____ %)			
<input type="checkbox"/> PRIMA oppure <input type="checkbox"/> SECONDA PROVA D'ESAME dopo aver seguito il corso			
PROVA SCRITTA		PROVA PRATICA (solo per abilitazioni di tipo A e C)	
ESITO		ESITO	
<input type="checkbox"/> Positivo		<input type="checkbox"/> Positivo	
<input type="checkbox"/> Negativo		<input type="checkbox"/> Negativo	
(La prova scritta è valutata positiva con un numero di risposte esatte superiore a 35/50 per le abilitazioni di tipo A e B, 10/15 per le abilitazioni di tipo C)		(La prova pratica è valutata positiva se tutte le 3 prove di conoscenza, utilizzo e insegnamento sono almeno sufficienti)	
N. di risposte esatte	Conoscenza (indicare la/e attrezzatura/e oggetto di prova)	Utilizzo (indicare la/e attrezzatura/e oggetto di prova)	Insegnamento (indicare la/e attrezzatura/e oggetto di prova)
_____	_____	_____	_____
	Insufficiente <input type="checkbox"/>	Insufficiente <input type="checkbox"/>	Insufficiente <input type="checkbox"/>
	Sufficiente <input type="checkbox"/>	Sufficiente <input type="checkbox"/>	Sufficiente <input type="checkbox"/>
	Buono <input type="checkbox"/>	Buono <input type="checkbox"/>	Buono <input type="checkbox"/>
	Ottimo <input type="checkbox"/>	Ottimo <input type="checkbox"/>	Ottimo <input type="checkbox"/>
Argomenti:			

ESITO DELL'ESAME		FIRME DELLA COMMISSIONE	
<input type="checkbox"/> Idoneo		Il Presidente	
<input type="checkbox"/> Non idoneo		_____	
Eventuali note della Commissione		1° Componente	
_____		_____	
_____		2° Componente	
_____		_____	
_____		3° Componente	
_____		_____	
_____		Il Segretario	
_____		_____	
FIRMA DEL CANDIDATO			
Per presa visione delle valutazioni della Commissione e dell'esito dell'esame			

[nome/intestazione dell'ufficio sede d'esame] VERBALE DI ESAME DI ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO N. _____ DEL _____ (rif. Art. 5 comma 2 comma D.M. 2/9/2021) Corso di tipo <input type="checkbox"/> 2-FOR <input type="checkbox"/> 3-FOR			
COGNOME		NOME	CODICE FISCALE
DOCUMENTO DI IDENTITÀ			
TIPO	N.		RILASCIATO DA
VERIFICA DOCUMENTI DI AMMISSIONE			
<input type="checkbox"/> CORSO SVOLTO DAL _____ AL _____ PRESSO _____			
PROVA SCRITTA ESITO <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo (La prova scritta è valutata positiva con un numero di risposte esatte superiore a 10/15)	PROVA PRATICA ESITO <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo (La prova pratica è valutata positiva se tutte le 2 prove sono almeno sufficienti)		PROVA ORALE ESITO <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
N. di risposte esatte	Estintori Insufficiente <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/>	Idranti Insufficiente <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/>	Argomenti:
ESITO DELL'ESAME <input type="checkbox"/> Idoneo <input type="checkbox"/> Non idoneo Eventuali note della Commissione _____ _____ _____ _____		FIRME DELLA COMMISSIONE Il Presidente _____ 1° Componente _____ 2° Componente _____ 3° Componente _____ Il Segretario _____ _____	FIRMA DEL CANDIDATO Per presa visione delle valutazioni della Commissione e dell'esito dell'esame _____

Nota DCPREV prot. n. 12301 del 07-09-2022

DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio

Il 4 ottobre p.v. entra in vigore il decreto del Ministro dell'interno del 2 settembre 2021, attuativo dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per la parte della gestione della sicurezza antincendio. A partire dalla medesima data saranno abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Il nuovo decreto introduce significative modifiche alla formazione degli addetti antincendio, sia nei programmi e sia nell'articolazione dei moduli formativi. Ulteriori informazioni, soprattutto in relazione alle prove pratiche, sono già state inserite nelle indicazioni applicative del D.M. 2/9/2021, emanate con nota DCPREV n. 7826 del 31 maggio 2022.

Per completare gli strumenti necessari per consentire l'avvio delle attività da parte delle strutture del CNVVF, sono stati elaborati i supporti necessari alla formazione. Pertanto, si allegano, alla presente le dispense per i corsi per addetti antincendio redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del Corpo. I documenti allegati sono tre (dispense per corsi 1-FOR, dispense per corsi 2-FOR, dispense per corsi 3-FOR) e riuniscono, in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata, tutte le informazioni e i dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio.

I contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell'addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell'ambito lavorativo, anche i compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza. I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio e a quelli pratici, relativi all'utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati cercando di evidenziare, per ciascun argomento, la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza.

I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio sono stati il Codice di prevenzione incendi e i decreti attuativi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021, D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l'illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati.

Le dispense sono strutturate per essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

Con l'occasione si ritiene utile fornire alcune indicazioni sullo svolgimento dei corsi e degli accertamenti dell'idoneità tecnica, che scaturiscono anche da richieste di chiarimenti pervenute nei mesi scorsi dagli uffici territoriali.

- È auspicabile che i Comandi svolgano la formazione con le nuove modalità già a partire dal 4 ottobre p.v., fermo restando il disposto dell'art. 7, comma 1 del D.M. 2/9/2021. Si raccomanda, altresì, una preliminare attività di aggiornamento del personale VF incaricato a svolgere le docenze al fine dell'apprendimento delle novità introdotte dal decreto in argomento, soprattutto con riferimento ai contenuti formativi riportati nelle nuove dispense.
- Il D.M. 2/9/2021 prevede la possibilità di erogare corsi da parte di "soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6". L'articolo si riferisce ai corsi nella loro interezza, restando esclusa la possibilità che i Comandi erogino singoli moduli.
- Nell'ambito di un corso svolto da personale VF è possibile svolgere i singoli moduli in sedi diverse, effettuandone eventualmente uno o più presso il Comando.
- La durata dei corsi è tassativa e deve essere rispettata. Non sono ammesse assenze né frequenze parziali.

- Si ribadisce che i corsi di formazione, limitatamente alla parte teorica, possano essere erogati anche in FAD, esclusivamente in modalità sincrona. La FAD potrà essere concessa ai richiedenti che ne facciano espressa richiesta, impegnandosi a garantire, tramite un tutor dedicato, l'identità dei discenti e la costante presenza degli stessi durante il modulo. Il tutor, individuato dal richiedente l'attività di formazione, sarà responsabile delle citate operazioni e presenterà al Comando interessato, a conclusione dei moduli, una dichiarazione nelle forme dell'autocertificazione da cui risultino i dati anagrafici dei partecipanti alla formazione e la costante presenza degli stessi per tutta la durata dei moduli svolti in FAD. In fase di formazione il tutor concorderà preventivamente con il docente VF le modalità di ricognizione della presenza dei partecipanti, anche attraverso interruzioni non preventivamente comunicate ai discenti.
- I corsi (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) hanno programmi diversi con durate diverse. Eventuali necessità di formazione di livello superiore (ad esempio addetti a rischio medio o di livello 2 che debbano passare al livello 3) richiedono la frequenza dell'intero corso di livello superiore.
- Dal 4 ottobre p.v. deve essere attuato quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.M. 2 settembre 2021. Pertanto le domande di accertamento dell'idoneità tecnica di addetti antincendio formati da soggetti esterni dovranno essere corredate dei nominativi dei formatori e delle autocertificazioni dei medesimi relativamente al possesso dello specifico requisito posseduto, in riferimento a quanto previsto dai commi 2,3,4 e 5 dell'art. 6 del D.M. 2/9/2021.
- Le richieste di formazione e di accertamento di idoneità tecnica possono essere inoltrate ai Comandi da aziende, da enti o anche da singoli utenti.
- Come indicato in precedenza, l'art. 7 comma 1 del D.M. 2 settembre 2021 indica la validità dei corsi già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10/3/1998, se erogati entro sei mesi dalla data in vigore del decreto stesso. Per i richiedenti l'accertamento dell'idoneità tecnica che dichiarino di aver svolto il corso secondo i previgenti programmi, i Comandi organizzeranno specifiche sessioni d'esame con le modalità attualmente in vigore. Le richieste di accertamento di idoneità per i corsi svolti con i programmi previgenti potranno essere acquisite dai Comandi entro il termine indicato per lo svolgimento dei corsi (4 aprile 2023).
- Si rammenta che la prova scritta dell'esame deve essere svolta attraverso 15 domande a risposta multipla, elaborate sulla base dei contenuti del corso di formazione. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica fornirà ai Comandi un data-base di domande che potranno essere utilizzate per la composizione di schede di esame, eventualmente ampliando il numero dei quesiti proposti.

ALLEGATI

- [Dispensa per corsi di tipo 1-FOR;](#)
- [Dispensa per corsi di tipo 2-FOR;](#)
- [Dispensa per corsi di tipo 3-FOR.](#)

D.M. 28 settembre 2021**Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5⁴¹, del dlgs n. 139/2006**

Il D.M. 28 settembre 2021 è pubblicato nella [G.U. 13 ottobre 2021, n. 245](#).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» ed, in particolare, l'art. 3, che individua i servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Visto** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» ed, in particolare, il capo IV-bis, che definisce, tra l'altro, l'attività di formazione esterna espletata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie di specifica competenza; **Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera b), che sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, nonché l'art. 37, comma 9, che stabilisce che i predetti lavoratori devono ricevere un'adeguata e specifica formazione; **Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1 in materia di rotazione degli incarichi; **Visti** i decreti adottati, in attuazione dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui vengono individuati, tra l'altro, i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione; **Considerato** che l'art. 3 del predetto decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, stabilisce, al comma 1, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può provvedere mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, alla formazione del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, nonché prevede, al comma 3, che i comandi dei vigili del fuoco rilasciano, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità ai predetti lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati; **Ritenuto** di dare attuazione al disposto dell'art. 26-bis, comma 5 del richiamato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle modalità di separazione delle funzioni di formazione svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco da quelle di attestazione di idoneità tecnica; **Effettuata** l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1 - Espletamento della funzione di accertamento di idoneità tecnica

1. Su istanza del datore di lavoro, il Comando dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Comando», competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa, rilascia, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini dell'ammissione alla prova tecnica, il Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all'aggiornamento periodico di cui all'art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale»,

⁴¹ L'articolo 26-bis, comma 5 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. stabilisce che «Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità».

oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità tecnica è nominata con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove ha sede il Comando di cui al comma 1; è presieduta da un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi e l'altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e da un segretario appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale. In caso di indisponibilità del personale dirigente, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative. Con il medesimo provvedimento per ciascun componente può essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. Fatte salve le esigenze specificate all'art. 2, i componenti effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove è istituita la commissione.

Art. 2. Modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità e principio di rotazione degli incarichi

1. I componenti della commissione di cui all'art. 1, effettivi e supplenti, sono individuati dal Direttore regionale tra il personale che non ha partecipato ad alcuna fase didattica di formazione e di aggiornamento dei lavoratori che sosterranno la prova tecnica. Qualora, nel rispetto di tale condizione, non sia disponibile personale in servizio nell'ambito del Comando di cui all'art. 1, comma 1, il Direttore regionale nomina la commissione ricorrendo a personale in servizio presso la Direzione regionale o gli altri comandi della regione.

2. Ai fini del perfezionamento dell'incarico ricevuto, i membri della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle generalità del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre all'accertamento dell'idoneità tecnica, rilasciano una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riguardo alla condizione di cui al comma 1, nonché di ogni altra potenziale situazione di conflitto di interesse che ne possa inficiare l'imparzialità di valutazione.

3. Nell'individuazione del presidente, dei componenti e del segretario della commissione viene assicurato il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.⁴²

⁴² In vigore dal 12 ottobre 2021.